

PLENUM 4 NOVEMBRE 2008

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Ing.

contro

Amministrazione resistente: Ministero delle Infrastrutture- Direzione generale del personale - Ufficio concorsi

Fatto

L'ing. riferisce di aver partecipato alla procedura concorsuale bandita in data 5 settembre dall'amministrazione resistente per l'attribuzione di 4 posti di dirigente. In base alla graduatoria di merito stilata all'esito della procedura concorsuale l'ing. figurava al sesto posto. Riferisce altresì di aver appreso "informalmente" delle assunzioni disposte dall'amministrazione, ancor prima della pubblicazione della graduatoria, nei confronti dei candidati vincitori della procedura concorsuale.

Risulta inoltre al ricorrente che l'amministrazione avrebbe stipulato un numero di contratti superiore a quello dei posti messi a concorso, avvalendosi della facoltà di scorrimento della graduatoria di merito. Pertanto con istanza di accesso ricevuta dalla parte resistente lo scorso 16 giugno, l'ing. chiedeva copia dei contratti di lavoro stipulati dal Ministero successivamente alla procedura concorsuale di cui sopra e di tutti "gli atti e i provvedimenti con i quali il Ministero si è determinato alle assunzioni concretizzatesi con la stipula dei suddetti contratti di lavoro".

Non avendo ottenuto risposta nei trenta giorni successivi, in data 12 agosto u.s., l'ing. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

La Commissione, nella seduta del 16 settembre u.s., accoglieva il ricorso con riferimento agli atti e ai provvedimenti con i quali il Ministero si è determinato alle assunzioni concretizzatesi con la stipula dei contratti di lavoro, mentre per i contratti di lavoro invitava l'amministrazione a notificare il gravame ai controinteressati.

Successivamente, in data 29 luglio 2008, l'ing. ha presentato altra richiesta di accesso, chiedendo altri documenti e segnatamente copia dei provvedimenti di nomina di personale dirigenziale anche a tempo determinato adottati dopo il suddetto concorso, nonché tutti gli atti di spesa connessi a tali nomine.

Il Ministero ha dato riscontro all'istanza con nota del 16 settembre, ammettendo di essersi avvalso della facoltà di scorrimento della graduatoria ma non esprimendosi sul chiesto accesso. Contro tale provvedimento, ritenuto dal ricorrente di tacito diniego, lo stesso ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 18 ottobre u.s. chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Nel merito la Commissione osserva quanto segue.

Quanto ai provvedimenti di spesa si rileva che rispetto ad essi la scrivente ha già dato soddisfazione al ricorrente nella precedente decisione dal momento che nell'ampia categoria degli atti e ai provvedimenti con i quali il Ministero si è determinato alle assunzioni rientrano anche gli atti di spesa richiesti con l'istanza del 29 luglio u.s.

PLENUM 4 NOVEMBRE 2008

Quanto agli altri provvedimenti di nomina, ove riferiti a persone diverse da quelle per le quali è stata già disposta la notifica ai controinteressati, il presente gravame dovrà essere loro notificato in qualità di controinteressati non facilmente individuabili dal richiedente.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso con riferimento ai provvedimenti di spesa.

Quanto ai provvedimenti di nomina, nei limiti di cui in motivazione, richiesti dal ricorrente, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R n. 184, 12 aprile 2006, considerato che dall'esame degli atti risulta la presenza di controinteressati allo stato non individuabili, invita l'amministrazione a notificare loro il gravame presentato dall'Ing. ai sensi dell'art. 12, comma 5, d.P.R. n. 184/2006.

PLENUM 4 NOVEMBRE 2008

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**Ricorrente:**

contro

Amministrazione resistente: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Provinciale del Lavoro di**Fatto**

Il signor, con ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro, ex art. 17 d.lgs. n. 124/2004, ha richiesto alla Direzione Provinciale del Lavoro di il rilascio di copia delle dichiarazioni assunte dagli ispettori del lavoro di, a seguito dell'ispezione eseguita in data 6 giugno 2008 presso la società S.r.l.

L'amministrazione resistente, con nota del 27 agosto 2008, ha rigettato la richiesta di accesso, trattandosi di dichiarazioni di lavoratori legati ancora da un rapporto di lavoro con la suddetta società.

Pertanto, il signor, in data 25 settembre 2008 ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990.

In data 20 ottobre 2008, l'amministrazione resistente ha fatto pervenire alla scrivente Commissione una nota nella quale ha ribadito il diniego espresso.

Diritto

La Commissione in merito al ricorso in oggetto osserva quanto segue.

Relativamente all'accesso da parte del datore di lavoro alle dichiarazioni rese da dipendenti in occasione di visite ispettive, non si può ignorare l'orientamento ormai consolidato del giudice amministrativo e di questo stesso Collegio nel senso dell'esclusione dell'accesso stesso, a tutela della riservatezza delle dichiarazioni dei lavoratori che costituiscono la base per la redazione dei verbali ispettivi, al fine di prevenire pressioni, discriminazioni o ritorsioni ai danni dei lavoratori medesimi.

E' d'obbligo considerare l'art. 2, comma 1, lett. c), D.M. 4 novembre 1994, n. 757, recante «Regolamento concernente le categorie di documenti formati o stabilmente detenuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sottratti al diritto d'accesso, ai sensi dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241», a norma del quale «1. Sono sottratte al diritto di accesso le seguenti categorie di atti in relazione alla esigenza di salvaguardare la vita privata e la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, di gruppi, imprese e associazioni: c) documenti contenenti notizie acquisite nel corso delle attività ispettive, quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi».

In questo modo il regolamento ha evidentemente inteso salvaguardare la posizione dei lavoratori, che nel corso delle indagini ispettive hanno reso dichiarazioni relative al proprio datore di lavoro.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

PLENUM 4 NOVEMBRE 2008

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**Ricorrente:**

contro

Amministrazione resistente: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Provinciale del Lavoro di**Fatto**

Il signor, con ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro, ex art. 17 d.lgs. n. 124/2004, ha richiesto alla Direzione Provinciale del Lavoro di il rilascio di copia delle dichiarazioni assunte dagli ispettori del lavoro di, a seguito dell'ispezione eseguita in data 27 marzo 2008 presso la società S.r.l.

L'amministrazione resistente, con nota del 27 agosto 2008, ha rigettato la richiesta di accesso, trattandosi di dichiarazioni di lavoratori legati ancora da un rapporto di lavoro con la suddetta società.

Pertanto, il signor, in data 25 settembre 2008 ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990.

In data 20 ottobre 2008, l'amministrazione resistente ha fatto pervenire alla scrivente Commissione una nota nella quale ha ribadito il diniego espresso.

Diritto

La Commissione in merito al ricorso in oggetto osserva quanto segue.

Relativamente all'accesso da parte del datore di lavoro alle dichiarazioni rese da dipendenti in occasione di visite ispettive, non si può ignorare l'orientamento ormai consolidato del giudice amministrativo e di questo stesso Collegio nel senso dell'esclusione dell'accesso stesso, a tutela della riservatezza delle dichiarazioni dei lavoratori che costituiscono la base per la redazione dei verbali ispettivi, al fine di prevenire pressioni, discriminazioni o ritorsioni ai danni dei lavoratori medesimi.

E' d'obbligo considerare l'art. 2, comma 1, lett. c), D.M. 4 novembre 1994, n. 757, recante «Regolamento concernente le categorie di documenti formati o stabilmente detenuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sottratti al diritto d'accesso, ai sensi dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241», a norma del quale «1. Sono sottratte al diritto di accesso le seguenti categorie di atti in relazione alla esigenza di salvaguardare la vita privata e la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, di gruppi, imprese e associazioni: c) documenti contenenti notizie acquisite nel corso delle attività ispettive, quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi».

In questo modo il regolamento ha evidentemente inteso salvaguardare la posizione dei lavoratori, che nel corso delle indagini ispettive hanno reso dichiarazioni relative al proprio datore di lavoro.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

PLENUM 4 NOVEMBRE 2008

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Dott.

contro

Amministrazione resistente: Ministero delle Infrastrutture

Fatto

Il Dott., in data 9 ottobre 2008, ha presentato nuovamente un ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi per la medesima questione concernente un diniego di accesso ricevuto dal Ministero delle Infrastrutture, sulla quale la Commissione si è già pronunciata con decisione del 16 settembre 2008.

Diritto

Il ricorso in esame non può essere accolto poiché non è proposto avverso le nuove determinazioni o un nuovo comportamento del soggetto che detiene il documento.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

PLENUM 4 NOVEMBRE 2008

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**Ricorrente:** Signora

contro

Amministrazione resistente: Università degli Studi di Catania – Facoltà di Medicina e Chirurgia**Fatto**

La signora, a seguito del proprio cambio di facoltà universitaria, in data 7 maggio 2008, tramite il suo legale, ha chiesto all'Università degli Studi di Catania – Facoltà di Medicina e Chirurgia di potere accedere ai documenti dai quali ricavare se il posto a suo tempo occupato dalla propria assistita nella graduatoria a numero programmato, relativa all'iscrizione nell'anno in corso alla stessa facoltà, risulta allo stato disponibile ovvero se sia stato assegnato ad altro studente. In questa ultima ipotesi, ha chiesto di volere accedere alla documentazione nella quale vengono menzionate le generalità dell'assegnatario/a, la data e la motivazione dell'assegnazione.

L'interesse dell'istante all'accesso a tale documentazione si sostanzia nel volere riprendere gli studi presso il suddetto corso universitario.

Non avendo ricevuto alcuna risposta dall'ente, la signora, il 20 giugno 2008, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, contro il suddetto diniego-tacito dell'amministrazione.

La Commissione, in data 1 luglio 2008, ha accolto il ricorso, invitando tuttavia l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte e a notificare il ricorso stesso all'eventuale controinteressato.

L'Università degli Studi di Catania, con note del 3 e del 12 ottobre, ha comunicato alla Commissione di aver provveduto, in data 26 settembre 2008, a dare comunicazione del ricorso al controinteressato e di avere trasmesso tutti gli atti pervenuti in merito al ricorso ad altro ufficio competente all'interno dell'università stessa.

Diritto

La Commissione rileva che, non avendo il controinteressato presentato una motivata opposizione alla richiesta di accesso entro i termini previsti, può confermare la propria decisione disposta nella seduta del 1 luglio 2008 rinviano alle relative motivazioni.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso.

PLENUM 4 NOVEMBRE 2008

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:, assistito e difeso dall'avv.
contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate di

Fatto

....., quale creditore della s.r.l. ha chiesto all'Agenzia delle Entrate di di potere avere visione di tutti i documenti nei quali sia parte la società medesima, e registrati presso l'Agenzia.

Precisa il ricorrente che i documenti indicati sono necessari per conoscere gli eventuali proventi nascenti da convenzioni stipulate dalla società e potere, conseguentemente, procedere a pignorare i beni della società debitrice.

Avverso il silenzio rigetto, ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ed ha chiesto di ordinare all' Agenzia delle Entrate di potere avere visione dei chiesti documenti.

L'amministrazione ha inviato una nota alla scrivente Commissione con la quale ha comunicato di avere negato la visione dei documenti citati al fine di tutelare il diritto alla riservatezza del controinteressato.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva la presenza di un controinteressato all'ostensione nella s.r.l. Pertanto, trattandosi di soggetto individuabile al momento della proposizione del ricorso da parte dello stesso ricorrente, questi avrebbe dovuto provvedere alla notifica allo stesso secondo il disposto di cui all'art. 12, comma 4, lettera b) del d.P.R. n. 84 del 2006.

Non avendo assolto l'incumbente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile, ferma restando la possibilità di riproporre il gravame una volta rispettato il disposto del citato articolo 12.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera c) del d.P.R. n. 184, 12 aprile 2006, lo dichiara inammissibile.

PLENUM 4 NOVEMBRE 2008

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**Ricorrente:**

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione centrale del Personale – Ufficio Mobilità – Ufficio Contenzioso e disciplina**Fatto**

..... ha presentato istanza di accesso all’Agenzia delle Entrate – Direzione centrale del Personale – Ufficio Mobilità – Ufficio Contenzioso e disciplina, ai seguenti documenti:

1. circolare dell’Agenzia dell’Entrate prot. n. 2001/76768 del 12 dicembre 2001;
2. circolari, pareri, accordi sindacali dell’Agenzia delle Entrate emanati e/o sottoscritti in materia di distacco e/o trasferimento temporaneo;
3. circolari, pareri, accordi sindacali dell’Agenzia delle Entrate emanati e/o sottoscritti in materia di mobilità;
4. circolari, pareri, accordi sindacali dell’Agenzia delle Entrate emanati e/o sottoscritti in materia di tutela dei soggetti affidatari di persone in condizione di handicap grave.

Specificata la ricorrente che i documenti sono necessari per predisporre un’istanza di distacco e/o trasferimento temporaneo al fine di potere assistere i propri familiari,

Avverso il silenzio rigetto la sig.ra ha presentato ricorso, ai sensi dell’articolo 25, legge n. 241 del 1990, alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, ed ha chiesto di ordinare all’Agenzia delle Entrate – Direzione centrale del Personale, l’esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

L’amministrazione nella memoria inviata alla scrivente Commissione ha specificato di avere risposto alla ricorrente, in data 10 ottobre, che i chiesti documenti sono facilmente reperibili sul sito intranet dell’Agenzia delle Entrate; precisa ancora l’amministrazione che la ricorrente era a conoscenza della normativa secondaria richiesta dal momento che la medesima è stata citata nell’istanza di distacco temporaneo presentata dalla ricorrente il 29 settembre. L’amministrazione afferma, poi, che il ricorso è infondato perché volto ad operare un indebito controllo sull’operato dell’amministrazione.

Diritto

Il ricorso è infondato.

La scrivente Commissione ritiene, infatti, che l’accesso sia stato assicurato attraverso forme di pubblicità (pubblicazione sul sito intranet dell’Agenzia) che risultino idonee allo scopo, ossia adeguate a garantire la conoscenza dei documenti ostensibili.

Infatti, pur non essendo sovrapponibili il diritto di accesso e la pubblicità, trattandosi di istituti aventi finalità diverse, tuttavia, i documenti in esame essendo tuttora visionabili e scaricabili dal sito dell’amministrazione, sono conoscibili da parte dei titolari di un interesse qualificato, personale, attuale e concreto alla loro conoscenza. Questa Commissione esprime, dunque, l’avviso che l’istanza di accesso sia stata soddisfatta dall’amministrazione.

PLENUM 4 NOVEMBRE 2008

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso,
lo dichiara inammissibile.

PLENUM 4 NOVEMBRE 2008

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**Ricorrente:**

contro

Amministrazione resistente: Comune di**Fatto**

Il Consigliere, dopo avere presentato alla Procura Regionale della Corte dei Conti dell'Aquila un esposto per danno erariale nei confronti del Sindaco e degli Assessori del comune di, ha presentato al comune stesso istanza di accesso alla memoria fornita dall'amministrazione alla Procura.

L'amministrazione comunale, considerato che la memoria presenta i caratteri di un atto difensivo, ha negato l'accesso al documento citato ai sensi dell'art. 2, lett. b) del d.P.C.M. n. 200 del 1996.

Diritto

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria incompetenza rispetto al ricorso in esame.

In base al combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, della legge n. 241 del 1990 con l'art. 12 del d.P.R. n. 184 del 2006 questa Commissione è competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratt di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione comunale, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, deve essere presentato al Difensore Civico competente per ambito territoriale. Nel caso di specie non v'è, quindi, dubbio che a decidere dei ricorsi avverso le determinazioni del comune di sia competente non questa Commissione bensì il Difensore Civico.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile, per incompetenza.

PLENUM 4 NOVEMBRE 2008

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Signor
contro

Amministrazione resistente: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti

Fatto

Il signor ex dipendente del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, collocato a riposo per inidoneità lavorativa chiedeva, a due riprese, in data 7.1.2008 e 29.3.2008, alla predetta Amministrazione, il rilascio di copia del verbale relativo alla visita medico collegiale cui era stato sottoposto in data 6.8.2008 presso la Commissione di verifica di

Tale istanza veniva rigettata dall'Amministrazione con nota del 12.8.2008, ricevuta dal ricorrente in data 17.8.2008, sul rilievo del difetto di motivazione dell'istanza.

Il signor con ricorso proposto in data 9.10.2008 (pervenuto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 16.10.2008), impugnava il rigetto della sua istanza di accesso, assumendo che l'istanza in questione fosse ampiamente motivata e che comunque l'accesso a tale documento non potrebbe essergli precluso, la conoscenza dello stesso essendo necessaria per curare o per difendere gli interessi giuridicamente rilevanti del ricorrente, avuto riguardo alla necessità di avere piena cognizione del risultato della visita medica per un'eventuale opposizione ad essa ed al successivo provvedimento amministrativo.

Diritto

Il ricorso è fondato, apparendo sussistente in capo al ricorrente un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso, ex art. 22. comma 1, lettera b) della legge n. 241/90. Si tratta, infatti, di un'istanza di accesso che ha ad oggetto un documento (verbale di visita medico collegiale), la cui conoscenza gli è indispensabile per far valere le sue ragioni sia in relazione al risultato della visita medica, sia in relazione al successivo provvedimento adottato sulla base di tale risultato.

Pertanto il ricorso è meritevole di accoglimento.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso.

PLENUM 4 NOVEMBRE 2008

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrenti:s.r.l. es.r.l.

contro

Amministrazione resistente: Autorità portuale di Brindisi

Fatto

La s.r.l. e la s.r.l., società operanti rispettivamente nel settore del servizio di raccolta dei rifiuti liquidi (la), precedentemente denominatas.r.l.) ed in quello del servizio di raccolta dei rifiuti solidi (las.r.l.), in data 9.9.2008 inviavano all'Autorità portuale di Brindisi una formale richiesta di accesso agli atti della procedura relativa alla gara bandita dall'Autorità medesima nel maggio 2008 per l'affidamento in concessione del servizio di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi nel porto di Brindisi.

L'Autorità portuale, con nota n. 9107 del 16.9.2008, rigettava l'istanza di accesso in questione, in considerazione della carenza assoluta di motivazione dell'istanza e della mancata dimostrazione da parte delle stesse società in ordine alla sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti ai quali si chiede l'accesso.

Le società ricorrenti in data 3.10.2008 adivano la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi per ottenere l'accesso agli atti della procedura relativa alla gara di appalto in questione, rappresentando che, pur non avendo partecipato alla gara, svolgendo da anni il servizio in favore delle navi che attraccano nel porto di Brindisi, sarebbero titolari di quell'interesse diretto concreto ed attuale richiesto dall'art. 22 della legge n. 241/90 perché si possa ritenere sussistente il diritto di accesso.

Né varrebbe ad escludere tale diritto l'esistenza di un diritto alla riservatezza in capo al soggetto aggiudicatario del servizio di cui alla gara in questione- la cui identità, peraltro, sarebbe ignota alle società ricorrenti- posto che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 della legge n. 241/90, deve esser garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi strumentale alla tutela dei loro diritti.

Diritto

E' circostanza assolutamente pacifica che le società ricorrenti, pur svolgendo da anni attività inerenti alla fornitura del servizio di raccolta rifiuti delle navi su richiesta delle agenzie marittime operanti nel porto di Brindisi, non hanno partecipato alla gara in questione.

Ma è proprio la partecipazione ad una gara, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa (cfr. ex plurimis, Cons. Stato, sez. V, 23 gennaio 2008 n. 170), a far sorgere l'interesse concreto all'impugnazione del bando di gara o dell'aggiudicazione, solo la presentazione della domanda di partecipazione alla gara essendo atta ad identificare un soggetto come destinatario direttamente inciso dal bando di gara o dal concorso.

La mera allegazione dello svolgimento da parte delle società ricorrenti del servizio di raccolta dei rifiuti in favore delle navi che attraccano nel porto di Brindisi è inidonea,

PLENUM 4 NOVEMBRE 2008

di per sé, ad evidenziare il loro interesse a sollecitare il sindacato giurisdizionale della legittimità della gara in questione.

Atteso che le società ricorrenti hanno posto a fondamento della loro istanza di accesso alla documentazione relativa alla procedura di gara la necessità di tutelare in giudizio i loro diritti, non essendo configurabile in capo alle predette società alcuna situazione giuridicamente rilevante correlata al corretto espletamento della gara, ne deriva che in capo alle stesse non è ravvisabile un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti ai quali è richiesto l'accesso, la cui titolarità è richiesta dall'art. 22 comma 1, lettere a) e b), quale *condicio sine qua non* del diritto di accesso.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

PLENUM 4 NOVEMBRE 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Signor

contro

Amministrazione resistente: Garante per la Protezione dei dati personali.**Fatto**

Il signor, in data 10.9.2008, chiedeva al Garante per la Protezione dei dati personali di poter accedere agli atti che lo riguardano.

Non essendo stato dato alcun riscontro a tale istanza di accesso, con ricorso proposto in data 16.10.2008, adira la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, per sentir dichiarare l'illegittimità del diniego tacito dell'accesso ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/90.

Successivamente, con nota del 17/10/2008, il Garante per la Protezione dei dati personali ha accolto l'istanza di accesso in questione.

Diritto

A seguito dell'accoglimento dell'istanza di accesso da parte del Garante per la Protezione dei dati personali, è venuto meno l'interesse a ricorrere, per cessazione della materia del contendere, il silenzio-diniego formatosi sull'istanza di accesso essendo stato superato dal successivo accoglimento della stessa.

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

PLENUM 4 NOVEMBRE 2008

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**Ricorrente:**

contro

Amministrazione resistente: Ordine degli Architetti Paesaggisti, Pianificatori e Conservatori della Provincia di**Fatto**

Il signor, architetto, presentava, in data 2.9.2008, istanza di accesso ad alcuni documenti amministrativi (verbale della seduta del Consiglio dell'Ordine in data 21.5.2008; ulteriori verbali di anteriori e successive sedute di Consiglio relative a determinazioni assunte in ordine all'invio degli esposti deontologici all'Ordine vicinore di) all'Ordine degli Architetti Paesaggisti, Pianificatori e Conservatori della Provincia di, redigendola sull'apposito modulo predisposto dall'Ordine stesso.

Con nota dell'11.9.2008, pervenuta all'odierno ricorrente in data 15.9.2008, il Vicepresidente del predetto Ordine comunicava il differimento dei termini per l'evasione dell'istanza di accesso in questione, rappresentando la necessità che l'Architetto specificasse meglio gli atti richiesti, essendo state assunte, nel corso della seduta consiliare del 21.5.2008, ben 14 determinazioni. Ciò al fine di consentire all'Amministrazione di verificare l'interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso.

L'Architetto, con nota del 23.9.2008, contestava il differimento all'accesso opposto dall'Ordine degli Architetti P.P. e C. della Provincia di, facendo rilevare che nell'istanza in questione i documenti ai quali si chiedeva di poter accedere erano sufficientemente individuati, quanto meno al punto 2) della richiesta, in cui si faceva riferimento agli ulteriori verbali di anteriori e successive sedute di Consiglio relative a determinazioni assunte in ordine all'invio di esposti deontologici all'Ordine vicinore di ed insistendo nella propria istanza di accesso.

Con nota del 30 ottobre 2008, l'Architetto, premesso che non era stato dato alcun riscontro alla nota del 23 settembre 2008, per cui riteneva che l'Ordine degli Architetti in questione avesse tacitamente negato l'accesso non solo al verbale della seduta consiliare del 21.5.2008, ma anche agli altri documenti richiesti, adiva la Commissione per l'accesso, ai sensi dell'art. 25, comma 4 della legge n. 241/90.

Diritto

Il ricorso merita di essere accolto limitatamente alla parte del verbale della seduta del 21.5.2008 dell'Ordine degli Architetti P.P. e C. della Provincia di nonché alle parti degli ulteriori verbali di anteriori e successive sedute di Consiglio relative a determinazioni assunte in ordine ad esposti/segnalazioni presentati dal ricorrente trasmessi, per competenza, all'Ordine vicinore di

L'interesse diretto, concreto ed attuale del ricorrente all'accesso a tali documenti, ex art. 22, comma 1, lett. b) della legge n. 241/90, risulta evidente, alla luce di quanto rappresentato nel ricorso con riferimento alle diverse segnalazioni ed ai diversi esposti

PLENUM 4 NOVEMBRE 2008

deontologici concernenti l'attuale Presidente dell'Ordine ed alcuni consiglieri presentati dal ricorrente- per cui questi ha ragione di poter essere annoverato tra "i tre colleghi" autori di 17 esposti/segnalazioni trasmessi per competenza all'Ordine vicinore di , menzionati anonimamente nella comunicazione relativa all'attività del Consiglio-seduta del 21.5.2008 (All. 4 al ricorso) - qualificati come iniziative dirette a tutelare l'onorabilità del ricorrente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione.